



REPUBBLICA ITALIANA

217/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Giovanni COMITE	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di revocazione in materia di responsabilità iscritto al n. **61479** del ruolo generale, proposto da:

- l'Avv. **PATRIZIA SAGGESE** (C.F. SGGPRZ69C57L049N), nata a Taranto il 17 marzo 1969, residente in Roma, alla Via Cicerone, n. 28, difesa in proprio, con domicilio eletto in Roma, Via Cicerone, n. 28, scala C, int. 3 (pec: patriziasaggese@ordineavvocatiroma.org).

Contro

- la **Procura Generale presso la corte dei conti**, Sezione giurisdizionale in sede centrale, in persona del Procuratore Generale p.t.

nonché nei confronti di

- **COMUNE DI RUBANO** (PD), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Rubano (Pd) presso la Casa comunale;

e in contraddittorio con

- PASQUALE FROIO, nato a Benevento il 2/08/1956 e residente nel comune di Lavagna (GE), via Tomaso Sanguineti n.21, rappresentato e difeso in sede di appello dall'Avv. Alfredo Morrone, con studio in Venezia-Mestre, Viale Ancona, n. 17, ma non costituito nel presente giudizio;

- Anna ANGLANI, nata a Bari (BA) il 5 marzo 1947 ed ivi residente in P. le G. A. Pugliese pal. G. p. 1 int. 6, rappresentata e difesa in appello dall'avv. Luigi Paccione, ma non costituito nel presente giudizio;

- VITO PAOLO MARTI, nato a Barletta il 28/10/1948, residente a Roma, in via Guido Cora n. 15, rappresentato e difeso in appello dall'avv. Carlo Comegna, ma non costituito nel presente giudizio;

avverso e per la revocazione

della sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 497/2013, depositata il 9 luglio 2013, di conferma della sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale del Veneto n.53/2011.

Visto il ricorso per revocazione, gli atti e i documenti di causa; uditi, all'udienza del 7 novembre 2025, il relatore Cons. Natale Longo, l'avvocato ricorrente Patrizia Saggese nonché il V.P.G. Attilio Beccia per la Procura appellante, con l'assistenza della dott.ssa Colonnello Simonetta.

Svolgimento del processo

A seguito di denuncia di danno erariale inoltrata dal Comune di Rubano (PD), è stato accertato l'omesso versamento nelle casse

dell'Ente locale, da parte della società concessionaria Gestor s.p.a. (partecipata al 100% da Tributi Italia s.p.a., cui ha ceduto - con contratto del 21/11/2008 - il ramo d'azienda in questione, subentrando nei relativi rapporti giuridici ex art. 116 del d. lgs. n. 136/2006), degli introiti del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, relativamente a tutto l'anno 2008 e per il primo semestre 2009.

Il Comune ha quindi agito in via giudiziale mediante decreto ingiuntivo, notificato a Tributi Italia in data 15/4/2009, la quale (insieme a Gestor spa) ha proposto opposizione chiedendone la revoca, adducendo la ritenuta carenza di giurisdizione del giudice ordinario, stante la funzione di agente contabile svolta dalla concessionaria.

Il Comune, inoltre, in ragione del mancato riversamento delle somme, ha dichiarato (ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 507/1993) la decadenza della concessionaria dal rapporto concessorio con provvedimento notificato alla controparte in data 5/6/2009.

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Veneto, ravvisando la determinazione *contra ius* di un danno erariale pari ad euro 371.276,50 (comprensivo anche degli aggi; anno 2008: 204.258,36 euro + primo semestre 2009; 164.297,75 euro + spese varie: 2.720,19 euro), ha ritenuto responsabili, oltre alle predette società, anche le persone fisiche titolari degli organi societari, amministratori e legali rappresentanti delle due società - tra i quali

Patrizia Saggese – che, in considerazione delle diffide ricevute, del tentativo di transazione e della causa civile pendente davanti al Tribunale di Padova, dovevano ritenersi tutti perfettamente consapevoli dell'inadempimento, e, quindi, compartecipi con le rispettive società dei danni arrecati al Comune.

Con la sentenza n. 53/2011, la Sezione giurisdizionale veneta, in parziale accoglimento della domanda attrice, ha condannato la Tributi Italia S.p.A., Patrizia Saggese ed altri amministratori p.t. (Marti Vito Paolo, Froio Gianfranco, Froio Pasquale, Patrizia Saggese, Anglani Anna, Lacasella Vito), in via solidale, al pagamento in favore del Comune di Rubano della somma di 371.276,30 euro, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

In particolare, la Sezione veneta ha ritenuto la responsabilità dei suddetti signori in quanto, nelle rispettive qualità, “avrebbero dovuto esercitare i poteri di indirizzo e coordinamento a loro spettanti, sempre facendo in modo che venissero rispettate le obbligazioni derivanti dalla convenzione concessoria e non cercando di sostenere e avallare omissioni e ritardi nell'attività di riscossione”.

Avverso detta sentenza hanno presentato appello, con distinti atti, i vari condannati, tra cui Patrizia Saggese, articolando molteplici motivi di appello, ovvero:

- difetto di giurisdizione della Corte dei conti;
- errata qualificazione del rapporto giuridico tra Gestor S.p.A. e Tributi Italia S.p.A., non essendosi mai realizzata una fusione tra le due società;

- insussistenza della responsabilità imputata a Patrizia Saggese;
- assenza di nesso causale e dell'elemento psicologico;
- difetto di motivazione.

Con la sentenza n. 497/2013, depositata il 9 luglio 2013, questa Sezione, con riguardo all'appello di Saggese Patrizia, dopo aver dichiarato la sussistenza della giurisdizione contabile e il difetto di legittimazione passiva della Gestor S.p.A. (a seguito di cessione del ramo d'azienda, includente la gestione dei rapporti tra concessionario e il Comune di Rubano), ha respinto gli appelli proposti, compreso quello avanzato da Patrizia Saggese, confermando la condanna di primo grado.

Quanto alla responsabilità delle persone fisiche (tra cui Saggese Patrizia), la sentenza, dopo aver riferito, in punto di fatto, che il Comune aveva, con varie diffide, sollecitato il riversamento delle somme, ha ritenuto che *<<deve riconoscersi un rapporto di servizio tra un Ente pubblico ed un soggetto già legato ad altro ente pubblico o "privato", ogni qualvolta al medesimo venga normativamente fatto carico di un'attività che interagisca con quella propria dell'Ente, nel senso che rientri nel suo munus normale od acquisito (per assolvimento di incarico) l'effettuazione di prestazioni nell'interesse di quest'ultimo o l'inserimento, con diverso apporto, nell'attività o funzione del medesimo.... Nel caso all'esame le omissioni e le pretestuose opposizioni alle richieste – diffide – del Comune si sono protratte per due anni nel corso dei quali certamente gli attuali appellanti avrebbero potuto e dovuto cercare delle soluzioni concordate con l'amministrazione concessionaria, piuttosto che insistere nelle posizioni dalle*

quali inevitabilmente è conseguito il danno di cui si argomenta>>.

D'altra parte, ha proseguito la sentenza, <<il repentino e costante mutamento dei vertici aziendali, lungi dal costituire valida scusante per le responsabilità degli appellanti, evidenzia comportamenti che Consentono la parcellizzazione delle responsabilità degli amministratori, con conseguente prevedibile effetto sugli eventuali addebiti per il mancato versamento dei tributi dovuti al Comune, per i gestori delle società medio tempore coinvolti: effetto prevedibile e facilmente riscontrabile, nei motivi di appello, dai medesimi predisposti, con reciproca attribuzione di addebito.. non possono assumere rilevanza la maggiore o minore lunghezza dei periodi nei quali gli stessi hanno assunto responsabilità gestionali, quali amministratori della società Gestor spa o di Tributi Italia spa, in quanto in ciascuno dei medesimi, è chiaramente riscontrabile l'omissione nell'adottare puntuali ed idonee iniziative dirette al soddisfacimento dei crediti del Comune di Rubano>>.

La sentenza oggetto di impugnativa risulta altresì passata in giudicato, in quanto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7663/2017, del 24/3/2017, ha respinto il ricorso avanzato in ragione della ritenuta sussistenza della giurisdizione contabile.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per revocazione, datato 21/4/2024, ai sensi dell'art. 202, lettera d) del codice di giustizia contabile Patrizia Saggese, la quale, dopo aver rivendicato l'assenza di poteri gestori nel periodo di formazione del debito in contestazione (evidenza già segnalata nel contenzioso contabile), ha articolato i seguenti motivi di impugnazione.

A) Parte ricorrente ha trascritto ampio stralcio della sentenza del

Tribunale di Taranto n. 549 del 21 febbraio 2024, che, in accoglimento della domanda attorea proposta da Saggese Patrizia (quale ex amministratore unico di Tributi Italia spa), ha condannato i signori Ortori Elio e Grillo Licia Adele al pagamento della somma complessiva di euro 3.219.308,50, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.

In particolare, detta sentenza, posto che la Socea S.p.A. in data 28 dicembre 2000 aveva ceduto alla Publicconsult S.p.A. (poi divenuta Tributi Italia S.p.A.) la propria azienda e, quindi, tutti i rapporti contrattuali alla stessa facenti capo (compresi "...tutti gli incassi ed incrementi patrimoniali verificatisi a far data dalla sottoscrizione della presente scrittura, comprese tutte le entrate derivanti dall'emissione di avvisi di accertamento, anche con riguardo ad annualità pregresse e tutte le eventuali sopravvenienze attive..."), ha ritenuto che, successivamente a detta cessione e disattendendo i patti ivi convenuti, la sig.ra Grillo Licia Adele in qualità di liquidatrice e il rispettivo consorte, sig. Ortori Elio, nella veste di presidente del collegio sindacale, avevano concorso, in violazione dei relativi doveri d'ufficio, all'illecito riversamento in favore della Socea S.p.A. in liquidazione, di euro 2.830.395,30 e di euro 388.913,20, come emerso da due distinte relazioni peritali, importi afferenti a rapporti contrattuali dalla stessa già ceduti alla Publicconsult S.p.A. (poi Tributi Italia S.p.A.) e che quest'ultima avrebbe dovuto incassare.

Secondo parte ricorrente, detta pronuncia non consente più di ricondurre a Patrizia Saggese la responsabilità del debito insorto nei

confronti del Comune di Rubano, perché <<accerta l'esistenza in Tributi Italia S.p.A. di "un'Azienda nell'Azienda", messa in piedi da chi è stato anche il principale accusatore dell'Imprenditore Giuseppe Saggese e, attraverso condotte evidentemente illecite, gestiva, per sua stessa ammissione (cfr. All. n. 7) bilanci e contabilità di Tributi Italia S.p.A. e di tutte le sue partecipate>>.

B) La ricorrente ha altresì riferito di aver adito il Tribunale di Taranto a seguito di quanto scoperto in sede di indagini difensive svolte in procedimento penale pendente presso il Tribunale di Bergamo, conclusosi con la sentenza n. 688/2008, passata in giudicato, che ha condannato Elio Ortori, figlio dell'Amministratore unico di Tributi Italia S.p.A. dal 2000 al 2008, Mario Ortori (cfr. All.ti cit. nn. 3 e 4), per falsa fatturazione con l'aggravante speciale della recidiva.

Dalla sentenza penale, la ricorrente aveva appreso che la Socea S.p.A., società che aveva ceduto la propria azienda a Tributi Italia, esattamente come la Gestor S.p.A., era stato lo strumento attraverso il quale l'Ortori Elio aveva drenato ingenti somme a Tributi Italia S.p.A. Pertanto, secondo la ricorrente, <<è più che legittimo pensare, quindi, che l'Ortori, occupandosi per sua stessa ammissione della contabilità e dei bilanci di tutte le società partecipate da Tributi Italia S.p.A. (cfr. All. cit. n. 7), abbia replicato "n volte" tali condotte>>.

Secondo parte ricorrente, detta sentenza del Tribunale di Taranto "è certamente documento nuovo", "mai i fatti ivi accertati e i relativi documenti a supporto probatorio, quali gli estratti dei conti corrente di Socea S.p.A., sui quali il CTU di Taranto ha compiuto i conteggi

delle indebite appropriazioni dei coniugi Ortori, erano preesistenti alla sentenza di cui si chiede la revocazione (cfr All. cit. n. 9; all. n. 11).

La ricorrente ha affermato di aver in animo, quale ex amministratore di Tributi Italia spa, di fare tutto quanto in suo potere per “riportare a Tributi Italia S.p.A. in A.S., le somme illecitamente sottratte da Elio Ortori e dai suoi complici, alla ricerca dei quali si dedicheranno, è questa la speranza, la Procura della Repubblica di Lugano (cfr All. n. 10) e la Procura della Repubblica di Taranto, alla quale ultima il Giudicante tarantino ha ritenuto di trasmettere gli atti del fascicolo processuale”.

La ricorrente ha sostenuto che ella non avrebbe potuto conoscere i documenti preesistenti perché 1) i fatti di Socea, che hanno portato alla pronuncia di condanna dei coniugi Ortori – Grillo, sono stati compiuti in un arco temporale che va dal 1999 al 2005 e Patrizia Saggese, all’epoca, in Azienda nemmeno c’era, avendo assunto dapprima la qualità di Presidente senza deleghe della Società, il 23 luglio 2008, dappoi quelle di Amministratore delegato il 21 settembre 2009 e Amministratore unico il 18 dicembre 2010; si trattava peraltro di società con organizzazione molto articolata, che mai le aveva inviato segnalazioni.

Infine, la ricorrente, dopo aver menzionato vicende processuali inerenti altri Comuni (allegando una sentenza della Corte di cassazione su giudizio intentato dal Comune di Aprilia), conclusi con l’accertamento di responsabilità degli enti locali, ha chiesto di revocare, ex art. 202 lett. d) del c.g.c. la sentenza di questa Sezione di

appello n. 497/2013, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Con memoria del 17/2/2025, ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale, che, dopo aver riepilogato il ricorso attoreo, ha provveduto a confutare i motivi di parte attrice, come di seguito compendiati.

A) Inammissibilità del ricorso per tardività.

La Procura generale, premesso che, secondo l'articolo 178, commi 1 e 2 c.g.c., il termine perentorio di 60 giorni per proporre revocazione decorre, nel caso previsto dall'art. 202, comma 1, lett. d del c.g.c., "dal giorno in cuiè stato recuperato il documento, ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, grava sulla parte impugnante l'onere di comprovare "tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento".

Nel caso di specie, invece, la ricorrente non ha provato il giorno della scoperta o del ritrovamento della documentazione reputata decisiva per la revocazione della sentenza della Corte dei conti, Sez. I d'appello, n. 497/2013, ovvero gli estratti di conto corrente della Socea S.p.A. (all. 9 al ricorso; si fa anche riferimento all'all. n. 11).

Pertanto, a fronte della motivazione addotta dal ricorrente per l'impossibilità di provare nel giudizio detti fatti e le annesse prove (ovvero che i fatti illeciti sarebbero accaduti tra il 1999 ed il 2005, in un arco temporale in cui Patrizia Saggese non era incardinata nella

Tributi Italia S.p.A; che successivamente era parte di una struttura molto articolata), la Procura generale ha addotto la genericità delle argomentazioni, prive della dimostrazione in concreto dell'esistenza di una "forza maggiore" o del "fatto dell'avversario".

Peraltro, fermo rimanendo la constatazione del mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della ricorrente, la Procura ha evidenziato come la medesima "era certamente a conoscenza delle predette condotte di malversazione (e relative prove) già con la denuncia penale dalla stessa proposta alla Procura di Lugano in data 04.03.2020 (cfr. all. 10 del ricorso): dei conti correnti di Socea S.p.A. se ne parla al par. 3.1. della medesima denuncia firmata anche dalla ricorrente".

Il ricorso sarebbe dunque evidentemente tardivo.

Anche qualora si ritenesse documento nuovo la sentenza del Tribunale di Taranto n. 548/2024, il ricorso dovrebbe parimenti essere dichiarato inammissibile, considerato che essa è oggettivamente posteriore alla sentenza di questa Corte del 2013.

2) Inammissibilità del ricorso per la mancata dimostrazione della forza maggiore o del fatto dell'avversario.

La Procura generale, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per revocazione, considerato che la ricorrente non ha fornito prova dell'esistenza della "forza maggiore" o del "fatto dell'avversario" (nella specie, il Comune di Rubano), né di avere fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente la documentazione in questione.

Peraltro, la circostanza che la ricorrente sia stata, tra il luglio 2008 e il dicembre 2010, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e poi amministratore unico della Tributi Italia S.p.A., rende evidente la possibilità di acquisire la documentazione in questione, tanto più che in detto periodo il Comune di Rubano ha notificato decreto ingiuntivo del 15/4/2009 per il mancato riversamento degli introiti in questione e che Tributi Italia ha proposto opposizione adducendo l'insussistenza della giurisdizione contabile (senza contestare la legittimità della pretesa creditoria).

3) *Inammissibilità e infondatezza per mancanza del requisito della "decisività" del ricorso.*

La Procura generale, dopo aver richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato secondo cui il documento a sostegno della revocazione deve connotarsi per la sua decisività, mediante prova piena e diretta dei fatti di causa, nel determinare una statuizione diversa mediante la prova piena e diretta dei fatti di causa, ha sostenuto che anche questo requisito non sia riscontrabile nel caso di specie.

Infatti, la sentenza del Tribunale civile di Taranto n. 549/2024 (che non risulta se sia o meno passata in giudicato), non dispiegherebbe alcuna efficacia probatoria (se non indiziaria) nella fattispecie in questione.

Infatti, la menzionata sentenza del Tribunale di Taranto riguarda condotte di malversazione (inquadrate nell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.) di somme a danno della ex Publicconsult S.p.A. (poi divenuta

Tributi Italia S.p.A.), da parte del liquidatore (sig.ra Licia Adele Grillo) e del presidente del collegio sindacale (sig. Elio Ortori) della Socea S.p.A. in liquidazione, a seguito della cessione alla stessa Publiconsult S.p.A. del proprio compendio aziendale e dei relativi rapporti giuridici (anche concessori), in data 28.12.2000, in un arco temporale che, esaminando tutti gli estratti conto corrente intestati a Socea S.p.A. presso i quali sarebbero transitati e distratti gli introiti da riscossione imposte (non precisate) per conto di vari comuni di spettanza della Tributi Italia S.p.A., riguardano complessivamente movimenti finanziari fraudolenti in territorio pugliese dal 1999 al 2005; mentre la fattispecie in esame di danno erariale da mancato riversamento, da parte della Publiconsult S.p.A. (poi divenuta S. Giorgio S.p.A. e infine Tributi Italia S.p.A.), di entrate (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) nelle casse del Comune di Rubano (PD), accertato nella sentenza gravata, riguarda un arco temporale diverso, ovvero l'anno 2008 e il primo semestre 2009.

Inoltre, la sentenza gravata riguarda parti, attive e passive, di un rapporto concessorio, nonché la commissione di un illecito erariale, del tutto diversi da quelli scrutinati dal Giudice ordinario.

Pertanto, la tesi attorea - secondo cui, sulla scorta della sentenza civile in discorso e della documentazione ad esso afferente le malversazioni per oltre 3 milioni di euro poste in essere dall'Ortori (e dalla sig.ra Grillo), sarebbe "plausibile" l'ipotesi che lo stesso, nella veste di responsabile delle rispettive scritture contabili e dei bilanci, abbia replicato "n. volte" detti comportamenti illeciti a danno della Tributi

Italia S.p.A., imputando a delle presunte, ulteriori malversazioni del sig. Ortori la causa ultima dell'omesso riversamento degli introiti al Comune di Rubano - risulta non solo del tutto sfornita di prova piena e diretta, ma connotata solo da minimi elementi indiziari.

Da ultimo, la Procura generale ha sostenuto che nessun valore probatorio potrebbe riconoscersi alla richiamata sentenza della Cassazione che ha respinto un ricorso del Comune di Aprilia (RM) nei confronti della Tributi Italia S.p.A. in a.s. per vari inadempimenti dell'ente concedente in costanza di esecuzione del servizio di riscossione delle rispettive entrate, trattandosi, anche in tal caso, di soggetti, rapporti concessori e poste creditorie del tutto diversi da quelli giudicati con la sentenza oggetto di revocazione.

Da ultimo, la Procura generale ha segnalato che la Corte dei conti, per fattispecie del tutto simili e basate sul medesimo quadro probatorio, con le sentenze n. 282/2019 e n. 216/2020 della Sez. I appello, ha ritenuto inammissibili due ricorsi per revocazione ex art. 202, c.1, lett. d), c.g.c. proposti dal sig. Giuseppe Saggese ai fini della caducazione rispettivamente delle sentenze della Sez. I d'appello n. 546/2017 e n. 49/2018, attesa la natura meramente indiziaria del materiale prodotto, e dunque la non decisività dello stesso al fine di una diversa valutazione dei fatti in causa.

La Procura generale ha quindi concluso chiedendo di dichiarare palesemente inammissibile e comunque infondato il presente ricorso per la revocazione della sentenza della Corte dei conti, Sez. I centrale d'appello n. 497/2013.

Con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 13/3/2025, questa Corte, su istanza della ricorrente, rilevato che il ricorso per revocazione era stato erroneamente notificato al domicilio eletto dei difensori costituiti nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, ha disposto, ai sensi dell'art. 182 c.g.c, la rinnovazione, con onere a carico della ricorrente, della notifica alle parti personalmente del ricorso per revocazione, insieme all'ordinanza, entro il termine di giorni 60, fissando la data del 7 novembre 2025 per la prosecuzione del giudizio.

La ricorrente ha quindi versato in atti documentazione comprovante l'avvenuta notifica a mezzo posta (raccomandate spedite in data 12 maggio 2025) del ricorso e della suddetta ordinanza a Pasquale Froio (ricevuta a mani proprie in data 16/5/2025), Anna Anglani (ricevuta a mani proprie il 20/5/2025) e Vito Paolo Marti (ricevuta a mani proprie il 15 maggio 2025).

Con nota in atti al 27/10/2025, la Procura generale ha depositato una recente sentenza della II Sezione centrale di Appello di questa Corte (n. 219/2025), che ha dichiarato inammissibile un ricorso per revocazione inerente a fattispecie ritenuta analoga a quella in questione.

All'udienza del 7 novembre 2025, dopo una sintetica relazione del magistrato relatore, le parti presenti hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni in atti, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

DIRITTO

[1] Con il richiamato ricorso per revocazione, parte ricorrente

impugna la sentenza della Sezione Prima Centrale di Appello n. 497/2013 avuto riguardo al disposto dell'art. 202, c.1, lett. d), del codice di giustizia contabile (analoga alla fattispecie prevista dall'articolo art. 395, c.1, n.3, del codice di procedura civile), che annovera tra le ipotesi di revocazione quelle in cui "dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario".

La disposizione codicistica in questione contempla il rimedio revocatorio per le ipotesi in cui il giudice abbia conosciuto dei fatti di causa in maniera incompleta sulla base di un limitato quadro probatorio, per causa non imputabile a comportamento colpevole della parte.

Tuttavia, la disposizione, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale dell'istituto, subordina l'utile esperibilità del rimedio in questione ad alcuni requisiti strutturali (cfr: Corte dei conti, Sez. I appello, n. 250/2024):

- a) l'esistenza di un documento in grado di fornire una prova diretta, non già meramente indiziaria, dei fatti controversi;
- b) la decisività della documentazione stessa, in quanto essa sarebbe stata idonea, in via ipotetica, a formare un diverso convincimento del Giudice (Cass., Sez. Lav., 19 agosto 2000, n. 11007; Cass., Sez. 1[^], 22 luglio 2004, n. 13650; Cass., Sez. Lav., 22 aprile 2014, n. 9088; Cass., Sez. Lav., 24 aprile 2014, n. 9293; Cass., Sez. 3[^], 20 febbraio 2015, n. 3362; Cass., Sez. 3[^], 31 ottobre 2019, n. 28025; Cass., Sez. 5[^], 23 gennaio 2023,

n. 1914; Cass., Sez. Lav., 11 ottobre 2023, n. 28389).

A proposito dei suddetti due requisiti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire (di recente, ord. n. 4503/2024) che il <<requisito della decisività dei nuovi documenti rinvenuti dopo la sentenza, richiesto per l'impugnazione per revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., ne postula la diretta attinenza ad un fatto risolutivo per la definizione della controversia e, pertanto, va esclusa con riguardo all'atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocanda in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio coordinato con il nuovo dato acquisito (Cass., Sez. 1[^], 29 aprile 2004, n. 13650; Cass., Sez. 5[^], 12 maggio 2006, n. 11056; Cass., Sez. 6[^]-1, 20 dicembre 2011 n. 27832; Cass., Sez. 2[^], 21 dicembre 2012, n. 23815; Cass., Sez. 2[^], 12 febbraio 2013, n. 3466)>>;

c) la preesistenza del documento alla sentenza impugnata.

In proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di puntualizzare che la revocazione “non può essere utilmente invocata con riferimento ad un documento formato dopo la decisione” (Cass. n. 20587 del 2015). Proprio in quanto il documento recuperato deve essere preesistente alla decisione impugnata, “è irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione: ne consegue che detta ipotesi di revoca non può essere utilmente invocata facendo riferimento ad un documento formato dopo la decisione” (massima di

Cass. n. 3362 del 2015; cfr: n. 40895 del 2021).

d) la “scoperta” dello stesso dopo l’emissione del provvedimento giudiziale, non potendo riguardare un documento già noto alla parte prima della decisione.

e) l’impossibilità, per la parte, di produrre tale documento durante la durata del giudizio, dipendente da causa di forza maggiore o da fatto dell'avversario.

In proposito, la Corte di cassazione ha ritenuto necessario (Cass. ord. n. 4503/2024), ai fini dell’ammissibilità della revocazione <<che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare – con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti - che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore (Cass., Sez. Lav., 20 ottobre 2014, n. 22159; Cass., Sez. 2[^], 25 ottobre 2018, n. 27059; Cass., Sez. 6[^]-5, 3 novembre 2016, n. 22246; Cass., Sez. Lav., 11 ottobre 2023, n. 28389; Cass., Sez. 5[^], 19 ottobre 2023, n. 29122)>>.

Ancora più puntualmente, la Suprema Corte ha ritenuto (Cass. ord. n. 29122/2023) che << la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto

introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento>>.

Ciò in quanto (Cass. ord. n. 4503/2024) << l'ipotesi prevista dall'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte (Cass., Sez. 5[^], 12 settembre 2012, n. 15242; Cass., Sez. 5[^], 30 maggio 2014, n. 12162; Cass., Sez. 5[^], 12 agosto 2024, n. 22663) e postula che chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario (Cass., Sez. 6^{^-}5, 10 aprile 2015, n. 7337; Cass., Sez. 5[^], 26 ottobre 2016, n. 21595; Cass., Sez. 5[^], 13 febbraio 2019, n. 4211; Cass., Sez. 5[^], 4 novembre 2020, n. 24536; Cass., Sez. 5[^], 12 agosto 2024, n. 22663)>>.

In coerenza con detto orientamento interpretativo, la Corte di Cassazione ha altresì ritenuto che deve escludersi la riscontrabilità della forza maggiore laddove <<gli stessi strumenti del processo (quale l'esibizione) avrebbero permesso alla parte di conseguire la disponibilità dei documenti (Cass., Sez. 1[^], 15 febbraio 1992, n. 1879; Cass., Sez. 5[^], 20 marzo 2009, n. 6821; Cass., Sez. 5[^], 6 dicembre 2011, n. 26175; Cass., Sez. 5[^], 12 agosto 2024, n. 22663)>>.

Inoltre, con riguardo all'ipotesi di impossibilità di produrre in

giudizio un documento decisivo per fatto dell'avversario, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che “è necessario fornire la prova della specifica iniziativa probatoria della parte nel giudizio di merito e di un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione (v. Cass. 6821/2009, Cass. 26175/2011)”.

[2] Alla luce dei riferiti requisiti necessari del rimedio revocatorio ex art. 202, c.1, lett. d), del codice di giustizia contabile (e dell’art. 395, c.1, n.3, del codice di procedura civile), occorre verificare l’ammissibilità del ricorso revocatorio *sub iudice*, tenendo conto delle argomentazioni dispiegate dal ricorrente.

Ad avviso del Collegio, l’esame degli atti rende evidente l’inammissibilità del ricorso per revocazione sotto plurimi profili.

a) Innanzitutto, il ricorso si rivela inammissibile in quanto il documento nuovo sarebbe costituito (pag. 11 del ricorso: “La Sentenza del Tribunale di Taranto è certamente il documento nuovo”) dalla sentenza del Tribunale civile di Taranto del 21 febbraio 2024, n. 549, evidentemente successiva alla sentenza revocanda n. 497 del 9 luglio 2013.

Difetta dunque, di tutta evidenza, il requisito della pre-esistenza del documento rinvenuto.

b) La ricorrente specifica tuttavia in proposito, che, pur essendo la sentenza del tribunale il “documento nuovo”, “i fatti ivi accertati e i relativi documenti a supporto probatorio, quali gli estratti dei conti corrente di Socea S.p.A., sui quali il CTU di Taranto ha compiuto i

conteggi delle indebite appropriazioni dei coniugi Ortori, erano preesistenti alla sentenza di cui si chiede la revocazione.”

In proposito, la ricorrente aggiunge che non avrebbe potuto conoscere i suddetti documenti preesistenti “perché 1) i fatti di Socea, che hanno portato alla pronuncia di condanna dei coniugi Ortori – Grillo, sono stati compiuti in un arco temporale che va dal 1999 al 2005 e la Patrizia Saggese, all’epoca, in Azienda nemmeno c’era”.

Tuttavia, rispetto a questi documenti sottesi alla sentenza del Tribunale di Taranto (vengono menzionati i conti correnti della società Socea spa; si fa rinvio a quanto successivamente si dirà in ordine al diverso periodo temporale-gestionale nonché al diverso ambito geografico di riferimento), il ricorrente, diversamente da quanto preteso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, innanzitutto non indica la data di “ritrovamento”, rendendo dunque impossibile riscontrare la tempestività del ricorso.

Inoltre, il ricorrente non ha comprovato, diversamente da quanto preteso dalla menzionata giurisprudenza, di aver esperito ogni utile iniziativa utile al rinvenimento della documentazione, così che la indisponibilità di detta documentazione nel giudizio contabile di cui alla sentenza revocanda possa esser giuridicamente ricondotta a forza maggiore o a fatto dell'avversario.

Pertanto, la ricorrente ha svolto funzioni apicali in Tributi Italia in un periodo successivo a quello esaminato dal Tribunale di Taranto e avrebbe dunque potuto avere accesso a detta contabilità.

In ogni caso, dalla denuncia presentata in data 4 marzo 2020 da

Patrizia Saggese alla Procura penale di Lugano, emerge testualmente la conoscenza della CTU disposta dal Tribunale di Taranto: “giova evidenziare che nella consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale di Taranto, il perito ha confermato la sottrazione di somme a Tributi Italia...”.

Pertanto, il ricorso, avuto riguardo a detta documentazione, si palesa inammissibile anche per tardività.

c) Inoltre, detta documentazione manca evidentemente di efficacia probatoria diretta e di decisività rispetto alla fattispecie concreta esaminata dalla sentenza contabile di cui viene chiesta la revocazione. Quanto alla efficacia probatoria diretta e decisività, pare infatti appena il caso di rilevare che la sentenza del Tribunale di Taranto riguarda condotte di sottrazione di fondi, inquadrare nell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., di somme a danno della Publicconsult S.p.A. (poi divenuta Tributi Italia S.p.A.), da parte del liquidatore (sig.ra Licia Adele Grillo) e del presidente del collegio sindacale (sig. Elio Ortori) della Socea S.p.A. in liquidazione, a seguito della cessione alla stessa Publicconsult S.p.A. del proprio compendio aziendale e dei relativi rapporti giuridici (anche concessori), in data 28.12.2000, “in un arco temporale che va dal 1999 al 2005” (per come ammesso, a pag. 12 del ricorso, dalla stessa ricorrente; non si rinviene in atti la CTU svolta nel suddetto giudizio civile).

Il giudicato contabile, di cui si domanda la revocazione, concerne invece parti, attive e passive, di un rapporto concessorio, nonché la commissione di un illecito differente rispetto a quello esaminato dal

Giudice ordinario, ossia l'omesso riversamento, *sine ratione*, di somme di titolarità comunale nelle casse del Comune di Rubano (PD) da parte di Publicconsult S.p.A. (poi divenuta Tributi Italia S.p.A.), concessionaria del servizio di riscossione di imposte per conto del predetto ente locale (in quanto subentrata nella suindicata concessione alla Gestor S.p.A. a seguito di vendita del ramo d'azienda del 28.11.2008), ed ha interessato poste creditorie per un diverso arco temporale, ovvero l'anno 2008 e il primo semestre 2009.

Risulta dunque *per tabulas* che la sentenza del Tribunale di Taranto concerne fatti materiali diversi da quelli oggetto del giudizio contabile riguardanti il danno erariale arrecato al Comune di Rubano (in provincia di Padova) nel periodo 2008 e primo semestre 2009.

L'ipotetico documento nuovo posto a base del ricorso per revocazione difetta dunque, *ictu oculi*, dei requisiti dell'efficacia probatoria diretta e della decisività, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei conti.

Né tantomeno può ritenersi decisiva, stante la rilevata diversità della fattispecie concreta vagliata dalla Corte dei conti, l'argomentazione logica del ricorrente, secondo cui le condotte censurate dalla sentenza del Tribunale di Taranto <<è legittimo pensare ... siano state compiute "n" volte, vista la numerosità delle società partecipate da Tributi Italia S.p.A.>>.

Infatti, si tratterebbe comunque, al più, di un elemento meramente indiziario con riguardo alla fattispecie in esame, il quale, secondo la già richiamata giurisprudenza contabile, giammai potrebbe costituire

“documento decisivo” ai sensi dell’art. 202, c.1, lett. d), del codice di giustizia contabile, in quanto la norma richiede, secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza, che il documento sia in grado di fornire una prova diretta, non già meramente indiziaria, dei fatti controversi; infatti, come già riferito <<il requisito della decisività dei nuovi documenti rinvenuti dopo la sentenza ne postula la diretta attinenza ad un fatto risolutivo per la definizione della controversia e, pertanto, va esclusa, con riguardo all'atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocanda in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio coordinato con il nuovo dato acquisito>> (Cass. sent. n. 8202/2004).

In ragione delle riferite plurime motivazioni, il ricorso per revocazione, intentato da Patrizia Saggese, avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello n. 497/2013, deve essere dichiarato inammissibile.

[3] Il Collegio, in ossequio al principio della soccombenza, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, quantificate come in dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, iscritto al n. 61479 del registro generale, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,

quantificate in euro 224,00 (*duecentoventiquattro/00*).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.

Il Consigliere relatore

f.to Natale Longo

Il Presidente

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 22/12/2025

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi